

# MINISTERO DELLA DIFESA

## RETTIFICA

Modifica al bando di reclutamento, per il 2019, di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica militare.

(GU n.99 del 14-12-2018)

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
per il personale militare

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale n. M\_D GMIL REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018 emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 83 del 19 ottobre 2018, con il quale e' stato indetto, per il 2019, un bando di reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica militare;

Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», recepito con il f. n. M\_D SSMD REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanità';

Visto il f. n. M\_D SSMD REG2018 0157223 del 10 ottobre 2018 dello Stato maggiore della difesa, contenente la Scheda tecnica di sintesi per l'attuazione del Protocollo sanitario unico e della Certificazione sanitaria unica;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale n. M\_D GMIL REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;

Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale M\_D GMIL REG2018 0392962 del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui le e' stata conferita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1

L'art. 10 del decreto dirigenziale n. M\_D GMIL REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018 e' cosi' sostituito:

«1. La SVAM e' delegata dalla DGPM a pianificare le convocazioni -per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di

efficienza fisica- dei candidati che partecipano per il settore d'impiego "VFP 1 ordinari", tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 6, lettera b), punto 1, entro il limite di 3.700 unita' e dei candidati che partecipano per il settore d'impiego "incursori", tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 6, lettera b), punto 2, entro il limite di 1.200 unita'.

La convocazione degli interessati e' effettuata a cura della DGPM, con le modalita' indicate nell'art. 5 e contiene la data e l'ora di presentazione presso la SVAM.

I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:

a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto;

b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;

c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;

d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato.

In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo [aerovolontari@postacert.difesa.it](mailto:aerovolontari@postacert.difesa.it) ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo [aerovolontari.per@aeronautica.difesa.it](mailto:aerovolontari.per@aeronautica.difesa.it) compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' della relativa documentazione probatoria.

La nuova convocazione, che potra' avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento.

Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.

2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, la SVAM e' autorizzata a convocare, con le modalita' indicate nell'art. 5, un ulteriore numero di candidati, compresi nelle graduatorie di cui all'art. 6, per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e dell'efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovra' essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.

3. Tutti i candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, con:

a) documento di riconoscimento in corso di validita';

b) certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ovvero una delle sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, (i partecipanti per il settore d'impiego "incursori" anche quanto indicato nell'art. 11, comma 1, lettera a) del presente bando), rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport;

c) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia

conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;

d) solo se partecipanti per il settore d'impiego "incursori":  
elettroencefalogramma;

referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica.

e) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare:

originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:

emocromo;

VES;

glicemia;

creatininemia;

trigliceridemia;

colesterolemia;

bilirubinemia diretta e indiretta;

gamma GT;

transaminasemia (GOT e GPT);

analisi delle urine con esame del sedimento;

markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs, anti Hbc e anti HCV;

ricerca anticorpi per HIV;

referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di positività e' necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;

referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a un mese rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;

certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente all'allegato F al presente bando;

se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.

Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione sanitaria unica (CSU) di cui al successivo comma 4, in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione prevista dal Protocollo sanitario unico (PSU) di cui alla lettera e) del presente comma.

I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace.

4. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 3, lettera e), la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validita' (un anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare.

La CSU e' rilasciata dal presidente della commissione medica a ciascun candidato risultato "idoneo" al termine delle visite e degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato I al presente bando, sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro di selezione e reclutamento delle Forze Armate, a livello interforze, per i reclutamenti quale VFP 1, entro l'arco temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata.

La CSU non costituisce certificato medico di idoneita' di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute dell'interessato in un dato momento e, come tale, puo' indicare il periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l'attivita' sportiva. La validita' annuale della CSU non e' relativa ai singoli referti presentati dall'interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva validita' temporale, ma all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione, che tiene conto dell'insieme delle certificazioni prodotte e delle risultanze delle visite mediche.

La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento psico-fisico:

a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un concorso o in caso di smarrimento della stessa);

b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli accertamenti previsti;

c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.

Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU in occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1 nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovra' ripetere ed esibire al successivo Centro di selezione, tutta la documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento.

I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validita' della CSU.

Si ribadisce che il certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui al precedente comma 3, lettera b) e, per le concorrenti di sesso femminile, l'originale o copia conforme del referto del test di cui al precedente comma 3, lettera c), con rilascio in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti e, qualora partecipanti alle selezioni per il settore d'impiego "incursori", l'elettroencefalogramma e il referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica di cui al precedente comma 3, lettera d), devono essere comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in corso di validita'.

5. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, rinviera' i candidati a data successiva ove rilevi l'incompletezza della documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici indicati e al test di accertamento della positività per anticorpi per HIV.

I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all'atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.

6. La commissione per gli accertamenti psico-fisici per il settore d'impiego "VFP 1 ordinari", presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, oltre a sottoporre i candidati a una visita medica generale preliminare, disporrà l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:

- a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- b) visita oculistica;
- c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
- d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e la somministrazione del test di personalita' (MMPI);
- e) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali: amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
- f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool;
- g) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.

In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà idoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell'Aeronautica militare ([www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi](http://www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi)) - ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.

7. I candidati saranno sottoposti, altresì, da parte della commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica per il settore d'impiego "VFP 1 ordinari":

- a) a una serie di accertamenti attitudinali, tendenti a verificare il possesso delle capacità necessarie, secondo le direttive tecniche vigenti, per assicurare lo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1;
- b) a tre prove ginnico-sportive per accertare l'efficienza fisica, secondo le modalità riportate nell'allegato C al presente bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti è definitivo e sarà reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.

8. Al termine dei suddetti accertamenti i candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:

- a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
- b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;
- c) da patologie per le quali è prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 15, comma 5 e 6.

9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della

difesa 4 giugno 2014, ovvero di non idoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento.

Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di inidoneita', nei confronti dei candidati per il settore d'impiego "VFP 1 Ordinari", a mente dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109.

In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI per il settore d'impiego "VFP 1 ordinari", al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".

Ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI per il settore d'impiego "incursori", qualora il candidato venisse riconosciuto affetto dal deficit dell'enzima G6PD, totale o parziale, tale da comportare un coefficiente pari a 3-4 AV-EI sulla base del decreto ministeriale 4 giugno 2014, lo stesso proseguira' il concorso esclusivamente per i posti per il settore d'impiego "VFP 1 ordinari", risultando pertanto escluso dal settore d'impiego "incursori".

Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre l'effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione del giudizio di idoneita'.

Dette commissioni, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, comunicheranno a ciascun candidato esaminato - con determinazione dei presidenti - l'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali mediante apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:

"idoneo quale VFP 1 nell'Aeronautica militare»;

«inidoneo quale VFP 1 nell'Aeronautica militare».

Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale modalita' o, in alternativa, con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1 ovvero con l'invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

10. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto -ai sensi della normativa vigente- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

11. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello e' disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa -da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all'indirizzo [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it) o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it) -compilando il campo relativo all'oggetto indicando il concorso al quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 A.M. 2019 Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale, per inidoneita' alle prove di efficienza fisica, per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identita'

dell'istante saranno considerate irricevibili.

12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare, che provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici.

Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel caso di confermata non idoneita', il candidato sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita', egli sara' sottoposto al completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con la prima incorporazione utile, assumendone la decorrenza giuridica.».

#### Art. 2

L'art. 15, comma 6, del decreto dirigenziale n. M\_D GMIL REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018 e' cosi' sostituito:

«6. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall'arruolamento, l'autocertificazione, redatta conformemente all'allegato H al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura della SVAM.

I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre -ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI- l'originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sara' attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all'allegato F al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione per il settore d'impiego "VFP 1 ordinari", ai sensi dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.».

#### Art. 3

L'art. 15, comma 8, del decreto dirigenziale n. M\_D GMIL REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018 e' cosi' sostituito:

«8. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:

certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;

in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite.

Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 6 della "Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare".».

#### Art. 4

L'allegato I - annesso al presente decreto - costituisce parte integrante del decreto dirigenziale n. M\_D GMIL REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 20 novembre 2018

Il vice direttore generale: Montemagno

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico